



COMUNE DI  
MORROVALLE  
AREA LAVORI PUBBLICI

# Capitolato Speciale d'Appalto Parte 1

Comune di  
**MORROVALLE**



---

## Oggetto Appalto:

### Accordo Quadro

**Appalto misto di lavori, servizi e forniture, con prevalenza di forniture, per la manutenzione della rete viaria e spazi pubblici di proprietà del Comune di Morrovalle - ANNO 2018/2019 con eventuale prosieguo di alcune prestazioni nell'anno 2020 e comunque fino all'affido della nuova gara di appalto**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **Accordo Quadro**

**Appalto misto di lavori, servizi e forniture, con prevalenza di forniture, per la manutenzione della rete viaria e spazi pubblici di proprietà del Comune di Morrovalle - ANNO 2018/2019 con eventuale prosieguo di alcune prestazioni nell'anno 2020 e comunque fino all'affido della nuova gara di appalto**

(CIG 7515241D0D)  
(CUP F96G18000240004)

## **I N D I C E**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto/Accordo Quadro	
Art. 2 – Durata dell'appalto/Accordo Quadro	
Art. 3 - Valore dell'Accordo Quadro	
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	
Art. 5 – Stipulazione del contratto / Documenti che fanno parte del contratto normativo	
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	
Art. 7 - Invariabilità dei prezzi	
Art. 8 - Garanzia provvisoria e definitiva	
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore	
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	
Art. 11 - Denominazione in valuta	
Art. 12 - Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'appaltatore	
Art. 13 - DUVRI	
Art. 14 - Piani di sicurezza	
Art. 15 - Osservanza delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro	
Art. 16 - Trattamento e tutela dei lavoratori	
Art. 17 - Subappalto	
Art. 18 - Responsabilità tecnica dell'appaltatore / Domicilio / Rappresentanza	
Art. 19 - Consegna e inizio dei lavori / termini per l'ultimazione / sospensione e ripresa dei lavori	
Art. 20 – Opere escluse e riservate	
Art. 21 – Modalità di esecuzione lavori	
Art. 22 - Danni di forza maggiore	
Art. 23 - Accettazione dei materiali	
Art. 24 - Accettazione degli impianti	
Art. 25 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione	
Art. 26 - Difesa ambientale	
Art. 27 - Rinvenimento di oggetti	
Art. 28 - Anticipata consegna delle opere	
Art. 29 - Criteri contabili per la liquidazione dei lavori	
Art. 30 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori	
Art. 31 - Sospensioni	
Art. 32 - Anticipazione	
Art. 33 - Contabilizzazione e pagamenti in acconto	
Art. 34 - Conto finale	
Art. 35 - Eventuali lavori a misura	
Art. 36 - Lavori in economia	
Art. 37 - Variazioni delle opere progettate	
Art. 38 - Accordo bonario	
Art. 39 - Nuovi prezzi	
Art. 40 - Penali	
Art. 41 – Risoluzione del contratto	
Art. 41 – Recesso dal contratto normativo e dai contratti applicativi	

- Art. 42 – Fallimento dell'appaltatore
- Art. 43 – Trattamento dei dati personali
- Art. 44 – Domicilio dell'appaltatore
- Art. 45 – Pagamenti
- Art. 46 – Foro competente
- Art. 47 – Rinvii normativi

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI, SERVIZI e FORNITURE

### Art. 1

#### Oggetto dell'appalto/Accordo Quadro

La procedura aperta ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con unico operatore economico, attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, il Comune potrà basare **l'affidamento di appalti per lavori, servizi e forniture, con prevalenza di forniture**, per la manutenzione della rete viaria e spazi pubblici di proprietà del Comune di Morrovalle.

- fornitura di ghiaia di cava;
- noleggio motograder/rullo vibrante con operatore;
- fornitura sacchi di bitume a freddo;
- fornitura di conglomerato bituminoso a caldo;
- fornitura di strato di fondazione in misto cementato;
- fornitura di tubazioni in PVC, geotessuti, drenaggi, pozzetti prefabbricati, caditoie e griglie stradali, cordoli, etc;
- noleggio di mezzi vari con operatore (spruzzatrice per emulsione bituminosa, autocarro, autogru, pala gommata, miniescavatore);
- servizio di pronto intervento e reperibilità 24h;
- servizio programmato a cadenze temporali stabilite per la verifica ed il controllo dello stato della pavimentazione delle strade e dei marciapiedi nonché dei manufatti strettamente annessi con l'esecuzione di piccoli interventi di riparazione/chiusura buche ed anomalie del manto stradale e dei marciapiedi;
- servizio di pulizia tombini con annesse tubazioni di scarico;
- esecuzione di lavori in economia per la sistemazione del manto stradale (risagomatura, livellamenti, cedimenti, fresatura, rappezzi etc), esecuzione opere di regimazione acque scavi e rinterri, riparazione e posa di manufatti (sistemazione e pulizia di canali di fognatura bianca e/o cunette di qualsiasi tipo, sostituzione chiusini, griglie in ferro, riparazione cordoli e marciapiedi, sistemazione di opere di contenimento) etc;

Le prestazioni affidabili, in base all'accordo quadro, consistono nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle vie, strade, piazze, parcheggi, marciapiedi comunali, aree etc; l'accordo quadro si estende automaticamente anche alle vie, strade, piazze, parcheggi e marciapiedi che dovessero entrare a far parte del patrimonio del comunale, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula, senza che l'impresa affidataria possa avanzare pretese di maggiori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'individuazione degli interventi è basata sui generici fabbisogni che si renderanno di volta in volta necessari; non potendosi prevedere né il numero né l'entità degli interventi manutentivi / forniture che in concreto potranno essere commissionati, è stata scelta la formula dell' Accordo Quadro.

**L'Accordo Quadro assume la qualifica di “contratto normativo” relativo ad un appalto misto di lavori, servizi e forniture**, secondo quanto definito dall'art. 28 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il contratto è identificabile come **contratto di fornitura**, in quanto l'oggetto principale è identificabile in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi lavori, servizi e forniture.

L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture che saranno specificatamente e successivamente individuati ed affidati all'operatore economico con appositi Contratti applicativi.

La stazione appaltante è libera di strutturare i contratti applicativi nella forma che ritiene più opportuna, atto

pubblico, scrittura privata, ordini di servizio.

I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo lavoro, servizio o fornitura. Tale documentazione dipenderà dal livello di complessità dell'incarico da assegnare e potrà variare dalla semplice relazione tecnica nel caso di piccoli interventi di riparazione di buche, alla stesura di un vero e proprio progetto esecutivo nel caso di lavori più complessi.

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione.

La stipula dell' Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Morrovalle nei confronti dell'aggiudicatario; il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla concorrenza dell'importo indicato come presunto in sede di gara e quindi non costituisce per l'impresa un minimo garantito.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante.

Ciascun affidamento di lavori non è condizionato ad alcun importo minimo e, pertanto, potrà essere di qualsiasi entità, oltre IVA senza che l'impresa possa accampare pretese di alcun tipo, anche in caso di affidamenti ridotti nell'importo.

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza aggiuntivi e all'eventuale redazione del PSC si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno definiti (qualora se ne verifichino i presupposti) in sede di stima dei lavori da affidarsi.

A tale fine, l'operatore economico deve indicare una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi del personale referente dell'Accordo Quadro.

L'operatore economico si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, con le caratteristiche sopra indicate, per le eventuali urgenze.

L'Impresa designa inoltre un referente tecnico al quale il direttore lavori / direttore dell'esecuzione della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

### **Condizioni dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi e loro rapporti**

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell'Accordo Quadro, a semplice richiesta della stazione appaltante.

I codici identificativi gara relativi agli eventuali contratti applicativi dell'Accordo Quadro saranno forniti dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o più contratti applicativi.

Gli articoli del presente capitolato si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche per gli eventuali contratti applicativi.

Al momento dell'affidamento del singolo contratto applicativo, che potrà avvenire in varie forme a seconda dell'importanza dell'affidamento tra le quali è compresa anche la semplice comunicazione all'appaltatore della determinazione di incarico e/o con ordine verbale, l'Appaltatore dovrà eseguire prontamente l'oggetto dell'incarico stesso. Nel caso di lavori, servizi e/o forniture "ordinari e ripetitivi" come ad esempio la fornitura di ghiaia o di bitume, eventualmente da stendere con motogradiner con operatore, la riparazione di buche, la sistemazione di piccoli tratti di fondo stradale etc, **l'appaltatore è tenuto a procedere in autonomia** non essendo necessaria una progettazione dettagliata per i suddetti interventi. Nel caso di lavori, servizi e forniture "fuori dall'ordinario e complessi", l'appaltatore prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione della fornitura o del direttore dei lavori; in tale sede potrà segnalare eventuali problematiche al fine di procedere poi senza indugio in sede di esecuzione.

Successivamente all'accettazione dei lavori/servizi/forniture l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore.

Le forniture, i servizi ed i lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica dell'urgenza e potranno essere anche di modesta entità, senza che questa circostanza possa comportare alcuna pretesa di maggiori compensi da parte dell'appaltatore.

L'accordo quadro si estende automaticamente anche agli immobili e pertinenze che dovessero, in futuro, entrare a far parte del patrimonio comunale.

L'elenco delle attività e dei materiali sono indicati nell'Allegato "Elenco prezzi" che costituisce parte essenziale ed integrante tanto del contratto normativo quanto dei singoli contratti applicativi.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, i servizi, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, ed eventualmente ulteriormente specificato nei singoli contratti applicativi, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla Stazione Appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere (compartimentazioni, segnaletica, ecc...) necessarie a perseguire tale scopo.

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

## Art. 2

### Durata dell'appalto/Accordo Quadro

La durata dell'Accordo Quadro è fissato in 18 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione dell'appalto e comunque fino all'espletamento della nuova gara e/o all'esaurimento delle somme a disposizione.

Ove il valore complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, stimato in Euro **175000,00**, prima della scadenza dei 18 mesi, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo. L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro. Il tempo utile per l'esecuzione dei servizi/forniture compresi nell'appalto/Accordo Quadro è fissato nei singoli contratti applicativi/ordine di servizio.

## Art. 3

### Valore dell'Accordo Quadro

Il valore stimato dell'Accordo Quadro è di euro 175.000,00 + IVA.

L'Operatore economico se ne assume ogni rischio.

Gli importi dei singoli contratti applicativi non sono predeterminati né predeterminabili e potranno variare a seconda del lavoro, servizio e fornitura richiesto all'operatore economico.

L'importo è da intendersi a misura.

Tale importo dei lavori, servizi e forniture posto a base dell'affidamento è definito come segue:

Tabella

	Totale (IVA esclusa)	Percentuale d'incidenza	Categoria
01 – SERVIZI PRINCIPALI PRESUNTI:	€ 10.000,00	6%	

Servizio di pronto intervento e reperibilità – servizio di verifica e controllo dello stato della pavimentazione con l'esecuzione di piccoli interventi di riparazione e chiusura buche			
02 – FORNITURE PRINCIPALI PRESUNTE: fornitura di ghiaia di cava e noleggio motograder/rullo vibrante con operatore, fornitura sacchi di bitume a freddo, fornitura di conglomerato bituminoso a caldo, fornitura di strato di fondazione in misto cementato, fornitura di tubazioni in PVC, geotessuti, pozzetti prefabbricati, caditoie e griglie stradali, cordoli, etc;	€ 95.000,00	56,5%	
03 – LAVORI PRINCIPALI PRESUNTI: lavori in economia per la sistemazione del manto stradale, esecuzione opere di regimazione acque, riparazione e posa di manufatti etc	€ 63.000,00	37,5%	OG3
<b>Totale</b>	€ 168.000,00	100,00%	
03 – Oneri per la sicurezza presunti	€ 7.000,00		
<b>Totale</b>	€ 175.000,00		

Gli importi stimati, devono intendersi al netto dell'IVA e comprensivi di quanto sarà imputato nei successivi contratti attuativi a titolo di **costi della sicurezza e costi della manodopera, entrambi quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi/forniture**. Il costo della manodopera sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della manodopera. Analogamente, i costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, saranno computati sulla base del Prezziario medesimo. La quantificazione di entrambe le voci sarà deducibile dal computo metrico/progetto relativo ai singoli interventi/forniture.

Nell'ipotesi in cui eventuali norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate, ai sensi di legge dalle competenti autorità governative che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi i lavori, dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, ciò non consentirà all'Appaltatore di accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione appaltante.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme ufficiali vigenti in materia; qualora non esistano, l'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori e/o dell'esecuzione, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, sono raccomandate dai competenti organi tecnici. L'osservanza di tutte le Norme sopra indicate, in maniera sia applicata che generica, che riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quanto altro attinente ai lavori, servizi e forniture, si intende estesa a tutte le Leggi, Decreti, Disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori.

#### Art. 4

##### Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

## **Art. 5**

### **Stipulazione del contratto / Documenti che fanno parte del contratto normativo**

La stipulazione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, avverrà entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula contratto d'appalto nessuna eccezione od esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo, diritti di rogito e di registrazione.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto normativo/Accordo Quadro, ancorché gli stessi non vengano materialmente allegati:

- 1) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- 2) il presente capitolato speciale;
- 3) tutti gli elaborati di progetto/appalto;
- 4) l'offerta dell'impresa;
- 5) l'elenco prezzi unitari;
- 6) DUVRI

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e smi;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee.

In caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i documenti sopraindicati, si rispetteranno nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Bando di gara - Capitolato generale d'Appalto - Disegni. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, anche se non allegati al presente Capitolato Speciale, potranno essere consegnati all'Appaltatore dalla Direzione dell'esecuzione, nell'ordine che riterrà più opportuno e in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori.

## **Art. 6**

### **Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

- 1) La sottoscrizione del contratto normativo/Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2) L'appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e di affidamento dei singoli contratti applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali, qualora previsti, e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, servizi e forniture che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
- 3) In particolare, con la sottoscrizione del contratto normativo/Accordo Quadro e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:
  - di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
  - di avere preso piena e perfetta conoscenza dell'appalto
  - di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli elementi necessari.

## Art. 7

### Invariabilità dei prezzi

I prezzi contrattualmente convenuti sono invariabili, salvo diversa espressa previsione della normativa vigente, e comprendono tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere, necessari a dare compiute a regola d'arte tutte le opere da appaltare che, sebbene non predefinite, sono state indicate a livello tipologico.

I prezzi di elenco, che scaturiranno dall'offerta dell'Impresa aggiudicataria, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, fisso ed invariabile ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensate:

- a) tutte le spese per la fornitura e il trasporto, nessuna esclusa, indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego;
- b) tutte le spese per fornire manodopera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- c) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, servizi e forniture, compresi nell'appalto.

In sede di affido dei singoli lavori, servizi e forniture, verrà conteggiata l'incidenza degli oneri della sicurezza; tali oneri non saranno soggetti al ribasso d'asta presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta ed andranno a compensare le spese necessarie all'allestimento del cantiere in sicurezza e quota parte dei costi relativi ai dispositivi di protezione individuali.

## Art. 8

### Garanzia provvisoria e definitiva

#### **Garanzia provvisoria**

L'Appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, pari ad **Euro 3.500,00**, ridotta del 50% in ipotesi di possesso da parte dell'operatore economico, di certificazione attinente all'opera da realizzare, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva, in caso d'aggiudicazione. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

#### **Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, nella presente fattispecie l'esecutore è tenuto



al versamento del 10% del valore dell'intero Accordo Quadro.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

- 1) Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19/01/2018, n. 31.
- 2) La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
- 3) La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- 4) Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- 5) La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
- 6) La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

La cauzione verrà svincolata nei modi previsti all'art.103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Resta convenuto che la cauzione rimarrà in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui all'art. 218 del DPR 207/2010. La mancata costituzione della garanzia entro il termine fissato dalla Stazione appaltante per la stipulazione del contratto determinerà la revoca dell'affidamento dei lavori e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Ente Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, la Stazione Appaltante potrà chiedere l'adeguamento dell'importo garantito.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

#### **Coperture assicurative per l'intero Accordo Quadro:**

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio/o

nell'esecuzione della fornitura o in conseguenza del medesimo è a carico dell'appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione appaltante, il Direttore dei lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione appaltante, sono considerati terzi tra loro.

Qualora l'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza di responsabilità civile, obbligatoriamente stipulata dall'appaltatore dovrà prevedere:

- **massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 500.000,00;**
- **massimali per danni di esecuzione non inferiore ad € 175.000,00;**

La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **Art. 9**

### **Fallimento dell'appaltatore**

- 1) In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 2) Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **Art. 10**

### **Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

- 1) L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2) L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
- 3) Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

- 4) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 5) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

### **Art. 11**

#### **Denominazione in valuta**

Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

### **Art. 12**

#### **Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'appaltatore**

L'impresa nella formulazione della propria offerta dovrà tener presente di tutti gli oneri e obblighi contenuti nelle categorie di lavorazione, del presente capitolato di appalto, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo incidere sulla successiva esecuzione dei necessari lavori sulla viabilità urbana.

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e, comunque, di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisoria necessaria (puntellazioni, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d'asta, saranno valutati i lavori, i servizi e le forniture a misura, anche se non espressamente riportato nella descrizione dei singoli articoli, comprendono sempre:

- a) per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
- b) nel caso di lavoro notturno la spesa per la illuminazione del cantiere di lavoro;
- c) tutte le spese per l'utilizzo dei mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanee e diverse, nonché mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo;
- d) gli oneri derivanti dalla eventuale esecuzione dei lavori parzializzata ed in tempi successivi, secondo le esigenze del traffico e della viabilità, nonché per le diverse necessità che si rappresenteranno e che ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori / Direzione Esecuzione saranno ritenute giustificate;
- e) gli oneri per il rallentamento da sospensione dei lavori in conseguenza di interferenze dovute alla esecuzione di opere che si dovessero, in concomitanza e per qualsiasi altro giustificato motivo, all'occorrenza rendere necessari da parte di terzi, ovvero degli Enti erogatori di servizi tecnologici;
- f) la spesa che occorrerà per la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale necessaria per la eventuale chiusura al traffico, anche parziale, delle strade interessate dai lavori, servizi e forniture, nonché per quella di indicazione dei percorsi alternativi alla viabilità interclusa;

#### Indicazioni generali:

- Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le norme di cui all'art. 21 del Nuovo Codice della Strada – D. l.vo 30/04/1992 n. 285, come modificato dal D. L.vo 10/09/1993 n. 360 e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n. 495, comprensivo delle modifiche e innovazioni introdotte con DPR 16/09/1996 n. 610.
- Gli scavi da effettuarsi in prossimità di alberature dovranno essere autorizzati dal Servizio Ambiente presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Morrovalle.
- Non dovranno essere modificate, danneggiate e comunque manomesse opere d'arte e manufatti esistenti, sia pubblici che privati; eventuali indispensabili modifiche o spostamenti di tali opere dovranno essere concordati preventivamente con il Servizio LL.PP. ed eventualmente con i privati titolari di concessioni.
- Non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque (meteoriche o convogliate) nel piano viabile e nei fossi di scolo durante l'esecuzione dei lavori.
- Ad intervento ultimato dovranno essere immediatamente ripuliti il piano stradale (eventualmente anche lavato con getto) e tutte le sue pertinenze, come pure dovranno essere ripristinate la segnaletica e le attrezzature dell'Amministrazione Comunale.
- L'appaltatore si impegna a rispettare le norme legislative, regolamentari e tecniche in vigore negli ambiti della viabilità, sicurezza ed igiene sui luoghi dei lavori, o nei specifici comparti dei servizi pubblici.
- L'appaltatore dovrà comunicare all'ufficio della Polizia Municipale, competente in materia di viabilità, l'inizio e la fine dei singoli lavori al fine di consentire al suddetto ufficio comunale l'emissione, se necessaria, e la successiva revoca a fine lavori, di apposita ordinanza di regolamentazione del traffico e della viabilità con le relative prescrizioni esecutive del caso che dovranno essere rispettate ed eseguite dall'appaltatore.

Nell'esecuzione delle lavorazioni e/o prestazioni di servizio e/o fornitura ad affidarsi nell'ambito dell'accordo quadro a stipularsi, sono a carico dell'impresa appaltatrice, anche se non espressamente menzionati nei singoli atti di affidamento, i seguenti obblighi ed oneri, oltre quelli di cui al Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000:

- 1) il trasporto di tutto il materiale occorrente per la esecuzione dei lavori, lo sfrido, ogni prestazione in cantiere per la posa in opera;
- 2) il trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, così come precisato nei relativi articoli del prezzario vigente, presso discariche autorizzate, compreso i relativi costi di conferimento e consegna alla direzione lavori della documentazione attestante il deposito dei materiali nei detti siti;
- 3) eventuale formazione del cantiere adeguatamente attrezzato per la esecuzione dei lavori affidati di volta in volta, la recinzione del cantiere ovvero della semi sede stradale che di volta in volta sarà oggetto dei lavori, la pulizia e la manutenzione dello stesso, le opportune segnalazioni di avviso di pericolo in modo da rendere sicuro il transito, la circolazione dei veicoli sarà regolarizzata mediante impianto semaforico provvisorio;
- 4) l'osservanza delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categorie, attualmente vigente;
- 5) il pagamento di eventuali tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e per licenze temporanee per passi carrabili;
- 6) spese contrattuali;
- 7) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso delle persone dipendenti da altre imprese operanti nella medesima zona, poiché affidatarie di altri lavori non comprese nel presente disciplinare;
- 8) la pulizia delle vie di transito e di accesso interessate dalla esecuzione dei lavori;
- 9) la manutenzione delle opere fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori / Direzione dell'esecuzione;
- 10) l'osservanza delle leggi e decreti vigenti in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e vecchiaia e di altre disposizioni normative disciplinanti i lavori del presente appalto;
- 11) lo sgombero del cantiere;
- 12) la guardiana, la sorveglianza e la custodia sia di giorno che di notte, del cantiere o del sito in cui sono state eseguite o sono in corso di esecuzione le lavorazioni o forniture con posa, fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori / Direzione dell'esecuzione;

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori, servizi e/o forniture, ai periodi feriali ed a quello intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo.

- 13) L'accertamento, prima dell'inizio di ogni intervento di scavo, della presenza di reti tecnologiche o di manufatti interrati e l'eventuale richiesta di assistenza tecnica degli Enti proprietari.
- 14) L'Appaltatore sarà comunque ritenuto responsabile dei danni causati alle predette reti e manufatti, mentre sarà a carico dell'ente appaltante l'esclusivo onere per il loro eventuale spostamento.
- 15) L'organizzazione e l'esecuzione degli interventi in modo tale da assicurare la transitabilità delle strade, degli spazi pubblici e degli accessi alle proprietà private. Modifiche ed interruzioni del traffico potranno avvenire solo a seguito di ordinanza degli Enti proprietari delle strade.
- 16) L'impiego di segnaletica temporanea, verticale ed orizzontale, diurna e notturna, prescritta dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, nonché l'impiego, qualora richiesto dalla Polizia Municipale competente della viabilità, di impianti semaforici mobili.
- 17) Eventuali movieri per il controllo della circolazione stradale in particolari esigenze di cantiere.
- 18) Tutti gli oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche.
- 19) L'adozione, nell'esecuzione dei lavori, servizi e/o forniture, delle cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere a persone, a beni mobili ed immobili. Ogni più ampia responsabilità, in caso di inconvenienti ed infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone pienamente sollevato ed indenne l'ente appaltante nonché il suo personale preposto alla sorveglianza e la Direzione Lavori / Direzione dell'esecuzione.
- 20) L'impiego di passaggi e passerelle necessari per assicurare il transito pedonale in corrispondenza di passaggi pubblici e privati interessati dall'esecuzione dei lavori.
- 21) L'installazione, per ogni intervento, dei cartelli di cantiere contenenti le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, aventi le dimensioni e le caratteristiche che saranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
- 22) La fornitura di tutti i necessari canneggianti, attrezzi e strumenti per rilievo, tracciamenti generali o di dettaglio e misurazione relativi sia alle operazioni di consegna dei lavori e di verifica dei tracciati, sia a quelle inerenti la stesura della contabilità e il collaudo delle opere.
- 23) La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richiesta dalla Direzione dei Lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e dovranno recare, sul tergo la denominazione e la data del rilievo fotografico.
- 24) La manutenzione, la custodia e la sorveglianza di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo compreso tra la loro ultimazione ed il collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e/o degli interventi di completamento delle stesse, se necessari in tempi differiti (es. ricarica buche con ghiaia e/o asfalto in seguito ad inefficace compattazione in sede di primo intervento etc) e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore.
- 25) Tutti i prezzi rimangono invariati a prescindere dalle quantità richieste dalla stazione appaltante.
- 26) L'obbligo di segnalare per iscritto alla Direzione Lavori, all'atto della consegna dei lavori: nominativo del Responsabile del Cantiere, nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Impresa (R.S.P.P.), n° di telefono e copia della comunicazione all'Ispettorato del Lavoro ed all'A.S.L. locale, nominativo del Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.) del Cantiere, nominativo del Medico competente, mezzi ed attrezzature antinfortunistiche che saranno utilizzate nei lavori oggetto dell'appalto, formazione professionale documentata dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori, dotazione di dispositivi di protezione individuale, n° e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori, n° e tipologia degli infortuni accorsi negli ultimi 3 anni, n° e data di revisione del documento di valutazione dei rischi dell'Impresa previsto secondo le vigenti normative in materia, nominativo degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, dei lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi; evacuazione pronto soccorso del Cantiere in questione.  
Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore:
  - il mantenimento in piena e continua efficienza dei mezzi d'opera prescritti, con l'obbligo di rimpiazzarli con altri analoghi in caso di temporanea indisponibilità anche per cause indipendenti dalla propria volontà;
  - il mantenimento della costante reperibilità al recapito di cui al presente Capitolato;
  - l'allestimento e l'attrezzatura di cantiere in modo adeguato all'entità delle opere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori;

- i materiali e le opere provvisionali necessari alla costruzione delle baracche per il deposito dei materiali e per il ricovero del personale;
  - le opere provvisionali in genere, come: ponti, assiti, seccati, illuminazione, licenze e tasse relative, armature, centine, casseri, utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera;
  - i dispositivi di protezione individuale della manodopera quali caschi, guanti, scarpe infortunistiche, occhiali, cinture di sicurezza, cuffie, indumenti ad alta visibilità, ecc..
- 27) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori/esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
  - 28) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
  - 29) L'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le prove, di ogni tipo e specie, che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali medesimi. L'appaltatore provvederà a sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a ciò autorizzati. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio di cantiere della Direzione dei Lavori od in altro locale all'uopo destinato, munendoli dei sigilli controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore.
  - 30) L'esecuzione di qualsiasi saggio, prova o verifica che fosse ordinata dalla Direzione dei Lavori su strutture, manufatti e finiture di qualsivoglia tipo, sugli impianti e sulle parti dei medesimi.
  - 31) La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorra per l'ordine e la sicurezza come: indumenti protettivi particolari, cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni e quant'altro necessario per la prevenzione di incidenti e infortuni.
  - 32) Esecuzione delle opere provvisorie di sostegno e di ogni altro provvedimento necessario per la buona conservazione e l'integrità delle costruzioni oggetto dell'intervento nonché di quello adiacenti o vie od altro, rimanendo a completo carico dell'Appaltatore il ripristino dell'integrità per gli eventuali danni causati per sua colpa o negligenza.
  - 33) I costi per la discarica dei terreni scavati, delle demolizioni e dei materiali di risulta e il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc...), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.
  - 34) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
  - 35) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, nonché di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni in vigore al momento dell'esecuzione delle opere. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
  - 36) L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richieste dalla D.L..
  - 37) Ogni operazione di collaudo per i lavori e per le forniture fatte dall'Impresa, escludendo il compenso professionale ai Collaudatori.
  - 38) Fornire, a lavori ultimati, dei disegni costruttivi e di cantiere richiesti dalla Direzione Lavori.
  - 39) Tutte le spese di contratto, come le spese di registrazione, diritti e spese contrattuali, marche da bollo per tutti gli atti amministrativi e contabili ed ogni altra imposta inerente i lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti spettanti al Comune ai sensi dei regolamenti comunali vigenti.
  - 40) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo intercorrente fra la loro ultimazione e il collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei

danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre, per dare all'atto del collaudo, le opere stesse in perfetto stato.

- 41) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, le assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, malattia e le altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli uffici provinciali del lavoro e per l'assegnazione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti o che potranno intervenire in corso dei lavori; vanno altresì osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti Scuola contemplati nei contratti collettivi di lavoro.
- 42) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- 43) Il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite.
- 44) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- 45) Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a persone e a proprietà pubbliche e private.
- 46) Tutto quanto necessita per l'espletamento delle operazioni di collaudo statico, collaudo tecnico-funzionale e collaudo tecnico-amministrativo anche in corso d'opera, comprese le eventuali spese di laboratorio e relativo personale con la sola esclusione degli onorari spettanti ai collaudatori.
- 47) Provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'Appaltatore dovrà altresì tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto. Dovrà altresì provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e cartellino non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere verrà allontanato.

<p><b>Servizio programmato a cadenze temporali stabilite per la verifica ed il controllo dello stato della pavimentazione delle vie, strade e dei marciapiedi nonché dei manufatti strettamente annessi con l'esecuzione di piccoli interventi di riparazione/chiusura buche ed anomalie del manto stradale e dei marciapiedi</b></p>
---

Il controllo periodico, che si affiancherà ai controlli eseguiti dalla Polizia Municipale competente in materia di viabilità, dovrà essere eseguito da operai specializzati o da tecnici incaricati dalla ditta appaltatrice per la verifica dello stato della pavimentazione delle strade e dei marciapiedi, della eventuale presenza di buche, dissesti, frane, ristagni d'acqua, alberature/pali pericolanti e quant'altro possa comportare pericolo per la pubblica incolumità sull'intera rete viaria comunale e manufatti strettamente annessi. Si intende compresa la redazione di un rapporto scritto utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio tecnico LL.PP. per ogni via; in tali moduli verranno annotate le circostanze rilevate con eventuali foto descrittive, la loro consistenza, la data di esecuzione del sopralluogo e le relative chilometriche.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito, salvo diversa disposizione, a partire dal terz'ultimo giorno di ciascun mese (o, se festivo, dal primo giorno feriale successivo) ed il resoconto scritto consegnato al direttore dell'esecuzione entro il primo giorno del mese successivo. A partire dalle ore 06.00 a.m. del giorno previsto per l'esecuzione del sopralluogo, come sopra stabilito, l'intera rete viaria comunale si intende sotto la custodia della ditta appaltatrice che con la presente prestazione ha il compito di metterla in sicurezza provvedendo all'installazione di idonea segnaletica stradale provvisoria o alla sistemazione immediata della problematica nel caso di buche di piccola entità o altro.

Si intendono inclusi e stimati a corpo i costi per la fornitura e posa in opera della segnaletica provvisoria e successivo recupero della stessa al termine degli interventi di riparazione, sia che questi vengano svolti dalla ditta appaltatrice sia che l'Amministrazione Comunale decida di eseguirli in economia o tramite ditta incaricata. La custodia della segnaletica si intende compresa nel prezzo fino all'esecuzione delle lavorazioni e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

La scelta di eseguire in fase di sopralluogo lavorazioni di piccola entità è da considerarsi a discrezione e

responsabilità della ditta appaltatrice, fino a collaudo, qualora quest'ultima valutasse opportuno eseguire tali lavorazioni in sostituzione e/o a supporto dell'apposizione della segnaletica provvisoria; in questa ottica, la manodopera per l'esecuzione di tali lavorazioni dovrà considerarsi compresa nella presente voce e stimata a corpo mentre i materiali utilizzati andranno conteggiati a parte.

Qualora l'impresa verifichi che il costo di tali materiali superi l'importo di euro 500,00 + iva, dovrà richiedere apposita autorizzazione scritta alla DL per l'esecuzione di tali interventi di piccola entità. Non saranno conteggiati eventuali materiali che comportino una spesa di importo superiore a quanto sopra stabilito, se non autorizzati dalla DL e rendicontati nel rapporto mensile. Il prezzo della presente prestazione è da intendersi a corpo e comprensivo di quanto occorre per il suo compimento secondo le modalità sopra specificate.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del resoconto scritto verrà applicata una penale di euro 175,00. Qualora il rendiconto consegnato risulti non redatto in tutte le sue parti e per tutte le vie comunali, verrà considerato come non consegnato e pertanto verrà applicata la penale prevista nei casi di ritardo nella consegna come sopra specificata.

La custodia della rete viaria da parte dell'impresa appaltatrice si intenderà conclusa al momento della consegna dell'idoneo resoconto scritto a condizione che la segnaletica provvisoria da quest'ultima apposta sia idonea e conforme alle normative vigenti; in caso contrario, nell'eventualità di circostanze da cui risultasse la mancata idoneità della segnaletica stessa, la ditta appaltatrice dovrà considerarsi come ancora detentrica della custodia dei suddetti tratti di strada fino alla loro sistemazione.

Nell'eventualità inoltre di circostanze da cui risultasse la presenza di pericoli non evidenziati in sede di sopralluogo ma già evidenti e/o presenti in tale data, la ditta appaltatrice dovrà considerarsi come ancora detentrica della custodia dei suddetti tratti di strada assumendosi le relative responsabilità esonerando il Comune di Morrovalle da eventuali richieste di risarcimento danni.

Successivamente alla consegna del rendiconto mensile completo, la DL stabilirà, in forma scritta, quali delle lavorazioni segnalate dovranno essere eseguite dalla ditta appaltatrice e quali verranno svolte in economia; dall'assegnazione delle lavorazioni prescritte e fino alla esecuzione e collaudo delle stesse, la ditta appaltatrice si intende custode del tratto di strada assegnato.

Resta inteso che per i periodi per i quali è prevista la custodia delle strade comunali o di parte di esse alla ditta appaltatrice, la stessa assume tutti gli oneri e rischi derivanti dalla presenza del cantiere e si intende responsabile per eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero pervenire all'Amministrazione Comunale derivanti da incuria, ritardi e/o mancata esecuzione delle lavorazioni previste.

Le modalità sopra descritte per il controllo puntuale della rete viaria comunale, potranno essere modificate al momento della disponibilità del software di gestione delle strade e degli spazi pubblici di cui l'Amministrazione Comunale intende dotarsi; quando tale strumento informatico sarà disponibile, l'appaltatore sarà obbligato ad utilizzarlo nei modi previsti in quanto le operazioni di controllo, le assegnazioni di incarico, la contabilità e quant'altro previsto saranno vincolate all'utilizzo della suddetta applicazione su dispositivo mobile di cui l'appaltatore dovrà dotarsi.

<b>Servizio di pronto intervento e reperibilità 24h</b>
---

**La Ditta appaltatrice dovrà garantire la reperibilità di personale 24 ore su 24 compresi i giorni festivi per eventuali lavori e/o interventi urgenti da eseguire entro 1 ora dalla chiamata sulle vie e strade comunali in caso di emergenza su richiesta e valutazione dell'Amm.ne Com.le, del Resp. UTC Serv. LL.PP., del Resp. Serv. Protezione Civile, della D.L., della Polizia Municipale, del Personale Reperibile del Comune di Morrovalle.**

All'uopo, all'affido dell'appalto, dovrà comunicare all'Ente il numero o i numeri telefonici di contatto.

Per lo svolgimento del suddetto servizio di Reperibilità è previsto un compenso fisso annuale di € 2.000,00 oltre Iva. L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di nominare, prima dell'inizio dei lavori, un Direttore Tecnico di Cantiere e di comunicarne il nominativo al Direttore di Lavori.

### **Art. 13**

#### **Duvri**

Il datore di lavoro committente ha elaborato un documento unico di valutazione dei rischi indicante le misure



adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, e/o con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. Sulla base di tale documento, l'appaltatore predisporrà un proprio piano di sicurezza, come meglio specificato negli articoli successivi.

## **Art. 14**

### **Piani di sicurezza**

Poiché gli interventi ad affidare con i vari ordinativi, in conformità alle disposizioni dei precedenti articoli, generalmente, riguarderanno limitate entità di lavorazione e non dovranno interferire con altri interventi previsti contestualmente sulle aree di intervento, è fatto obbligo all'aggiudicatario dell'accordo quadro di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto e dell'inizio delle lavorazioni, **il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza** fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Tale piano dovrà tenersi dall'impresa presso le aree di lavorazione a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore è obbligato ad osservare il piano sostitutivo di sicurezza predisposto dallo stesso in sede di appalto. Nel caso si configuri la necessità di appaltare alcune prestazioni, dovrà esserne data comunicazione all'Ente appaltante che provvederà alla nomina di un coordinatore per l'esecuzione; l'appaltatore sarà in questo caso tenuto ad osservare il piano di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed a predisporre un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 1 aprile 2008, n. 81, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è obbligato, in particolare, ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, prestando attenzione alle fattispecie e agli adempimenti di cui agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve coordinare tutte le imprese operanti all'interno del cantiere al fine di rendere, in ipotesi di più imprese subappaltatrici, i rispettivi piani da quest'ultime redatti, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese l'obbligo incombe all'impresa mandataria, in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane l'obbligo incombe al consorzio.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di ogni impresa impegnata nei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formando parte integrante del contratto di appalto, fanno sì che eventuali gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. In presenza di subappaltatori, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa.

## **Art. 15**

### **Osservanza delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

L'Appaltatore dovrà dimostrare il possesso di idonei requisiti Tecnico-Professionali nella valutazione dei rischi e nella individuazione delle misure di protezione in relazione alle opere da realizzare.

Dovrà pertanto eseguire il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, dovrà definire l'organizzazione del lavoro in relazione all'impiego delle macchine ed attrezzature previste per l'esecuzione delle opere.

Le macchine e gli impianti dovranno essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza.

In particolare dovranno essere esibiti, prima del loro impiego: i libretti dei ponteggi e i relativi disegni e calcoli firmati da tecnico abilitato qualora si superi l'altezza di m. 20 da terra; le prescritte omologazioni degli apparecchi di sollevamento; il marchio CE delle attrezzature, ecc.

Per consentire alla stazione appaltante il necessario coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione, l'Appaltatore dovrà fornire le informazioni di cui sopra nell'ambito del piano di sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e smi.

In caso di subappalto, sarà cura e obbligo dell'impresa appaltatrice la dimostrazione dell'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo i criteri sopra specificati.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni e le informazioni che la stazione appaltante fornirà ad essa in merito a:

- rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro;
- presenza o assenza di lavoratori dipendenti della stazione appaltante;
- eventuale utilizzo di attrezzature e servizi di proprietà o in uso alla stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori;
- eventuale collaborazione dei lavoratori dipendenti della stazione appaltante all'esecuzione dei lavori.

La stazione appaltante potrà fornire le suddette informazioni all'impresa, anche sotto forma di scheda, all'inizio dei lavori o durante gli stessi qualora si ravvisassero esigenze particolari. Tra queste ultime sarà compreso il manifestarsi di modifiche in corso d'opera.

Le attività di coordinamento attribuite alla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 non eliminano le responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.

L'Appaltatore dovrà attivamente collaborare all'attività di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione condotta dalla stazione appaltante, eventualmente predisponendo assieme a quest'ultima, se ritenuto necessario, un piano antinfortunistico di coordinamento successivamente verificato e aggiornato mediante "riunioni di coordinamento" aperte a tutte le eventuali altre imprese impegnate nello stesso ambiente di lavoro.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'affidamento, di cui ai singoli contratti applicativi, l'impresa si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore ed i subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato solidalmente con il subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore i trattamenti retributivi e i contributi assicurativi e previdenziali dovuti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice.

L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il Sub-appalto risulti vietato dal presente Capitolato o non sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, l'applicazione da parte della Stazione appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell'Appaltatore, nei suoi confronti, la Stazione appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato generale d'appalto.

## **Art. 16**

### **Trattamento e tutela dei lavoratori**

#### **Prestazioni Generali**

Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al personale impiegato nei lavori, servizi o forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni delle Ditte di cui è titolare e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Se l'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da Enti Pubblici, egli è soggetto all'obbligo, per tutto il tempo in cui usufruisce del beneficio, di quanto previsto all'Art.36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'Appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.

Non si farà luogo all'emissione d'alcun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non presenterà all'ufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

#### **Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario e notturno**

L'orario giornaliero dei lavori dovrà essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione. Non è consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. All'infuori dell'orario normale – come pure nei giorni festivi – l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio eseguire lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione dei lavori. Se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione dei lavori autorizzerà il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso o indennità di sorta. Così pure non avrà diritto a compensi od indennità di sorta qualora la Direzione dei lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

## **Art. 17**

### **Subappalto**

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Salvo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice:

- a) ha indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) ha dimostrato l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Per quanto non previsto esplicitamente si applica l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Qualunque affidamento effettuato dall'appaltatore a ditte esterne per il quale le stesse devono intervenire, a qualunque titolo, durante l'esecuzione delle prestazioni di appalto, deve essere comunicato al coordinatore per l'esecuzione, se previsto, al direttore di cantiere o dell'esecuzione, ed al RUP i quali, a seconda della circostanza specifica, dovranno autorizzare e/o prendere atto dell'incarico conferito dall'appaltatore.

**Il RUP concederà l'eventuale autorizzazione e/o rilascerà apposita presa d'atto SEMPRE e SOLO in FORMA SCRITTA.**

In mancanza di tale documento autorizzatorio e/o di presa d'atto, l'appaltatore non potrà in alcun modo far intervenire la ditta esterna durante l'esecuzione delle prestazioni d'appalto né potrà essere considerato autorizzato a farlo; qualunque iniziativa in contrasto con quanto sopra indicato, è da considerarsi attribuibile alla totale e assoluta responsabilità dell'appaltatore, restando sollevata l'Amministrazione appaltante ed il RUP da qualunque eventuale richiesta o pretesa risarcitoria, sia penale che civile, conseguente ad azioni intraprese dall'appaltatore senza formale autorizzazione o presa d'atto.

Il RUP, a seguito di richiesta dell'appaltatore dovrà eseguire tutte le verifiche previste per legge, il controllo della documentazione fornita e del rispetto delle limitazioni di legge, le richieste di certificazione agli enti preposti, la fondatezza della dichiarazione dell'appaltatore circa la configurazione del contratto stesso come subappalto o meno; solo in seguito a tali verifiche, previste per legge, rilascerà apposito atto autorizzatorio o di presa d'atto che consentiranno o meno all'appaltatore di far intervenire la ditta durante l'esecuzione delle prestazioni d'appalto. Solo a seguito di tale atto formale che di fatto attesta la possibilità della presenza di un'altra ditta in cantiere o nell'esecuzione di prestazioni di lavoro, servizi e/o forniture, il RUP è tenuto ad aggiornare, se necessario, la NOTIFICA PRELIMINARE.

In caso contrario, l'eventuale presenza di una ditta in cantiere è da considerarsi abusiva e sotto la completa responsabilità penale e civile dell'appaltatore e del Direttore di cantiere dell'appaltatore che avrebbero di fatto acconsentito all'ingresso della ditta stessa in cantiere o all'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi o forniture previste in contratto, senza alcuna autorizzazione.

In assenza di apposita autorizzazione scritta al subappalto, l'appaltatore non può far svolgere o eseguire alcuna prestazione o lavoro ad altre ditte, assumendosene in toto le eventuali responsabilità civili e penali in caso di non osservanza della predetta indicazione. E' compito dell'appaltatore e/o del direttore di cantiere dell'appaltatore stesso nel caso di piccoli lavori di manutenzione compresi nel presente appalto di servizio e fornitura vigilare sulle ditte e/o persone che entrano in cantiere, e pertanto nessuna colpa potrà essere imputata al RUP o al direttore dell'esecuzione/lavori se ciò dovesse avvenire in mancanza della necessaria autorizzazione al subappalto in quanto fino a tale evenienza, risulta l'appaltatore incaricato di eseguire tutte le prestazioni o lavorazioni e nessun altro.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, nel contratto di subappalto devono essere applicati i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei

medesimi;

- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto, la documentazione prevista per legge;

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, effettuati solo nei casi previsti, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

- a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC; all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; alle limitazioni previste nel codice.

Obbligo alla ditta appaltatrice di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore.

## **Art. 18**

### **Responsabilità tecnica dell'appaltatore / Domicilio / Rappresentanza**

L'Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere e delle prestazioni eseguite nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La presenza sul luogo del Direttore dei lavori, o del direttore dell'esecuzione e dell'eventuale personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del Codice Civile.

L'Appaltatore deve eleggere obbligatoriamente, presso la sede della Stazione appaltante, domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere surrogatoriamente ed alternativamente effettuate presso la sede legale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, i servizi e/ le forniture, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato.

Il Direttore di Cantiere dovrà assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere. Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante constaterà l'assenza, anche temporanea, troverà applicazione una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

## **Art. 19**

### **Consegna e inizio dei lavori / termini per l'ultimazione / sospensione e ripresa dei lavori**

#### Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori, servizi e forniture ha inizio dopo la stipula del formale "contratto normativo", ed i conseguenti contratti applicativi che di volta in volta verranno formalizzati nella forma che più si riterrà opportuna: atto pubblico, scrittura privata, ordine di servizio anche in forma verbale etc.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche parziale, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, secondo i principi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs.50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori/esecuzione fissa un nuovo termine perentorio di 5 giorni. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili ; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

#### Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato nei singoli contratti applicativi/ordine di servizio.

Se trattasi di lavori non urgenti, il termine di ultimazione decorrerà dalla sottoscrizione del singolo contratto applicativo/ordine di lavoro.

Se trattasi di lavori urgenti o di somma urgenza, i termini di ultimazione decorreranno rispettivamente dalla sottoscrizione dell'ordine di lavoro/contratto applicativo o dalla trasmissione dell'ordine di servizio anche in forma verbale.

#### Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla legge.

Sulla sospensione si vedano anche gli artt. 30 e 33 del presente capitolato.

Qualora invece l'esecutore non riesca ad ultimare i lavori entro i termini previsti, per cause a lui non imputabili, lo stesso può chiedere una proroga al Direttore dei Lavori, prima della scadenza dei termini previsti.

La richiesta può essere presentata al Direttore Lavori o direttamente al Rup. In entrambi i casi al Rup va

comunicato il parere del Direttore Lavori/Esecuzione.

#### Verifica di regolare esecuzione:

La verifica tende ad accertare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto e alle prescrizioni tecniche previste. Il Direttore dei Lavori, a seguito della comunicazione di ultimazione degli stessi, ne accerta e ne verifica la regolare esecuzione.

In ipotesi di riscontro di difformità, la stazione appaltante richiede all'esecutore le relative giustificazioni che, se ritenute non adeguate, giustificheranno una proporzionata ed adeguata riduzione del prezzo pattuito in sede di liquidazione delle fatture.

### **Art. 20**

#### **Opere escluse e riservate**

L'ente appaltante si riserva la facoltà di far eseguire da proprie squadre di operai e di mantenere, anche in modo continuo, squadre di lavoratori ad economia o macchinari, nonché di servirsi di altre Ditte per eseguire quei lavori che crederà di sua convenienza, senza alcuna limitazione nella natura, ubicazione, durata ed importo dei lavori e senza che l'Appaltatore abbia diritto ad elevare per questo, eccezione, reclami o richieste di indennizzi.

### **Art. 21**

#### **Modalità di esecuzione dei lavori**

L'impresa non potrà intraprendere alcuna attività lavorativa, se non avrà ricevuto disposizione di servizio dal direttore dell'esecuzione/lavori, anche in forma verbale, nella quale saranno indicate le lavorazioni da farsi, l'entità delle stesse ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate. I lavori ordinati dovranno eseguirsi da parte dell'impresa aggiudicataria dell'accordo per qualsiasi ammontare, secondo le disposizioni fissate negli ordinativi innanzi citati, anche se afferiscono ad una sola categoria di opere.

Quando a seguito dell'affido del singolo lavoro/servizio/fornitura, è prevista l'occupazione di un'area pubblica da parte dell'appaltatore, tale occupazione temporanea dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori e per l'approntamento del cantiere. Dal momento dell'affido dell'incarico fino al collaudo dello stesso da parte del direttore dell'esecuzione/lavori (che potrà avvenire solo dopo formale comunicazione di fine lavori da parte dell'appaltatore), l'appaltatore si configura come "CONCESSIONARIO DI AREE PUBBLICHE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA" con quanto ne consegue in termini civili e penali.

L'appaltatore dovrà definire le aree da occupare con l'ufficio di POLIZIA MUNICIPALE che provvederà a predisporre, se necessaria, apposita ordinanza di regolamentazione della viabilità con le relative prescrizioni esecutive.

La permanenza in condizioni di sicurezza delle aree dove ha sede il cantiere e dove avviene il deposito delle attrezzature e dei materiali, da realizzarsi anche tramite l'installazione di apposita segnaletica ed elementi di delimitazione, è compito esclusivo dell'appaltatore / concessionario che in quanto tale, subentra a tutti gli effetti e nei termini di legge, al Comune di Morrovalle anche per quanto riguarda le attività di controllo, in virtù dell'acquisizione della piena disponibilità del bene.

In effetti, l'affido in concessione di aree pubbliche prevede, da parte del concessionario, l'acquisizione della piena disponibilità del bene e la sua custodia in sostituzione alla PA concedente. La disponibilità delle aree obbliga comunque il concessionario a garantire nelle stesse, in forma ridotta o completa, il transito stradale o pedonale da parte dell'utenza in sicurezza, sotto la propria responsabilità. La chiusura temporanea totale o parziale delle aree affidate in concessione, se necessaria, dovrà essere definita da parte del titolare della concessione con l'ufficio di POLIZIA MUNICIPALE che provvederà a predisporre, apposita ordinanza di regolamentazione della viabilità con le relative prescrizioni esecutive.

Per tutta la durata dei lavori e comunque fino al collaudo degli stessi successivo alla comunicazione di fine lavori presentata agli uffici competenti, l'appaltatore in quanto titolare della concessione di occupazione temporanea del suolo pubblico assume la custodia delle aree pubbliche adibite a transito pedonale o stradale, per le quali dovrà essere garantita la permanenza delle condizioni di sicurezza e la loro transitabilità parziale o totale, anche secondo le disposizioni che potranno essere fornite dal Comando della Polizia Municipale.

In caso di ritardo dell'inizio dei lavori o dell'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza entro 1h dalla comunicazione, per quanto ne consegue ai fini giuridici, le aree pubbliche oggetto di intervento si intendono affidate in concessione all'appaltatore dalla data di affido dell'incarico, anche verbale. La concessione delle

aree si intende in essere fino all'esecuzione del collaudo dei lavori da parte dell'ufficio competente, che potrà avvenire solo dopo la comunicazione formale di fine lavori da parte del concessionario.

La mancata comunicazione di fine lavori implica la persistenza dell'affido in concessione delle aree con quanto ne consegue ai fini civili e penali.

In virtù di quanto sopra, l'appaltatore è chiamato a rispondere direttamente, in luogo della PA concedente, dei danni cagionati a terzi e delle obbligazioni derivanti, durante le fasi di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa.

E' da considerarsi in capo all'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni diretti e indiretti che dovessero verificarsi nei confronti di terzi o di opere di loro proprietà (come conduzione di acque, cedimenti di terreno e strutture viarie, ecc), in conseguenza dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera e durante il ciclo di vita dell'opera stessa, intendendosi il Comune e il personale tecnico dipendente sollevati e indenni da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che, per dato o fatto della presente, dovesse provenire da terzi.

L'appaltatore è obbligato al rispetto delle prescrizioni tecniche fornite dal direttore dell'esecuzione/lavori; solo ed esclusivamente dopo la comunicazione di fine lavori da parte dell'appaltatore, in sede di collaudo dell'opera, il direttore dell'esecuzione/lavori interviene per la verifica dei lavori effettuati tesa al subentro del Comune di Morrovalle, ai fini della riacquisizione da parte di quest'ultimo della disponibilità delle aree concesse in occupazione temporanea.

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle prescrizioni esecutive nei confronti della viabilità stradale e pedonale che potranno essere fornite, sia in via preventiva che durante l'esecuzione dei lavori stessi, da parte dell'ufficio di POLIZIA MUNICIPALE del Comune di Morrovalle, addetto al controllo della viabilità.

La fornitura della ghiaia deve essere eseguita esclusivamente presso l'autorimessa comunale o, nel caso in cui l'appaltatore debba eseguire la relativa posa tramite motograder, la ghiaia sarà fornita presso il relativo cantiere nelle quantità necessarie per l'esecuzione della lavorazione e con l'obbligo del ripristino delle condizioni iniziali al termine dell'intervento, rimozione della eventuale ghiaia in eccesso e messa in sicurezza dei luoghi. Nel caso in cui, a seguito di monitoraggio del primo intervento eseguito dalla stessa impresa appaltatrice per garantire la corretta esecuzione dell'intervento (es. controllo di corretto costipamento della ghiaia posata, controllo di efficacia/tenuta della pavimentazione posata etc) risultasse necessario un secondo intervento di completamento, l'appaltatore dovrà istituire un nuovo cantiere con una nuova fornitura.

Per il periodo in cui l'appaltatore effettua il monitoraggio del primo intervento effettuato, lo stesso appaltatore deve ritenersi custode del tratto di strada in questione e per tale motivo adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire la sicurezza stradale, anche se tra il primo e l'eventuale secondo intervento, non siano in corso lavorazioni e di fatto il primo cantiere debba ritenersi chiuso, nell'attesa di installarne uno nuovo, se necessario a seguito del monitoraggio effettuato e comunque solo dopo formale autorizzazione da parte del responsabile del servizio.

Trattandosi di piccoli interventi di manutenzione ordinaria, i relativi cantieri da istituire a carico e sotto la custodia esclusiva dell'appaltatore, previo accordo con la Polizia Municipale, dovranno avere durata limitata nel tempo, dell'ordine di uno/due giorni naturali e consecutivi. Qualora, solo per ragioni particolari da concordare con il direttore dei lavori/dell'esecuzione, vi fosse la necessità di lasciare in essere il cantiere relativo per un periodo superiore a quello sopra descritto, l'impresa ha l'obbligo di concordare con la Polizia Municipale le modalità autorizzatorie dello stesso anche ai fini dell'apposizione di una eventuale segnaletica di tipo fisso, per garantire la sicurezza stradale.

A seguito di comunicazione formale di fine del singolo servizio o lavoro eseguito, nel caso in cui l'impresa non si presenti al contraddittorio entro 7 gg dalla richiesta del direttore dell'esecuzione/lavori, lo stesso provvederà alla stesura delle schede di verifica senza la controparte.

Qualsiasi variazione delle opere previste negli ordini di lavoro dovute a difficoltà impreviste od a nuove esigenze di lavoro, dovranno essere preventivamente segnalate al direttore dell'esecuzione/lavori per il benessere a procedere.

Inoltre, si precisa che le prestazioni di manodopera e noli verranno liquidate in base alle sole ore lavorative effettivamente prestate, escluso ogni onere di viaggio, trasferta, o di noleggio di particolari mezzi e/o attrezzi, ecc.

L'appaltatore ha l'obbligo, nell'ambito dell'importo contrattuale dell'appalto, di tenere sotto controllo



l'importo delle prestazioni eseguite, impegnandosi a non superare l'importo contrattuale stabilito;  
 Qualora a seguito dell'ordine di esecuzione di una lavorazione e/o prestazione, ritenga che per circostanze di qualsiasi genere la stessa vada eseguita con metodologie diverse e/o quantità superiori, l'appaltatore ha l'obbligo di interrompere la lavorazione e/o prestazione stessa e segnalare le proprie valutazioni alla D.L.  
 Il lavoro e/o prestazione potrà essere ripresa a seguito di nuovo ordine del direttore del servizio essendo stata assicurata la relativa copertura finanziaria.  
 Non saranno contabilizzati lavori e/ prestazioni eseguite in difformità a quanto sopra specificato.

L'Impresa appaltatrice dovrà eseguire l'intervento di manutenzione ordinato entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell'O.d.S. o nei termini assegnati dalla D.L. dal momento di emissione dell'O.d.S. il cantiere oggetto dei lavori si intende affidato alla ditta che dovrà provvedere alla sua messa in sicurezza dall'affido fino al collaudo delle lavorazioni. Si precisa inoltre che la segnaletica del cantiere o della situazione di pericolo dovrà essere quella prevista dal Codice della strada e relative norme in materia eventualmente concordando con la Polizia Municipale o altro organo competente. La restituzione del cantiere si intenderà avvenuta solo previo collaudo da parte della D.L.

Eventuali interventi per i quali sarà riconosciuta la esecuzione di urgenza dalla Direzione Lavori o dal Comando dei VV.UU., dovranno eseguirsi, anche su disposizione verbale o telefonica, limitatamente alle opere finalizzate alla messa in sicurezza delle strutture, dei luoghi, etc. ..., in qualsiasi giorno e orario, senza che la ditta aggiudicatrice dell'accordo debba pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi di elenco di riferimento.

Questi ultimi interventi devono essere determinate dalla D.L. con la successiva disposizione di servizio ad affidarsi all'impresa aggiudicataria dell'accordo.-

La tardiva ultimazione dei lavori nei termini definiti e disposti negli ordinativi della D.L., produrrà l'applicazione della penale prevista dall'art. 41.

Prima di dare inizio a lavori, l'impresa è tenuta ad informarsi presso gli Enti erogatori di servizi se nelle zone nelle quali ricadano le opere, esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.) o altri servizi.

In caso affermativo l'impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere la data presumibile della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare danni alle accennate opere.

Il maggiore onere al quale l'impresa dovrà sottostare per la esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle opere danneggiate, alla direzione dei lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'impresa, rimanendo del tutto estraneo l'Amm.ne Comunale da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

L'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente e libero per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dalla disposizione di affidamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

## **Art. 22**

### **Danni di forza maggiore**

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore, del subappaltatore, subaffidatario o delle persone delle quali egli è comunque tenuto a rispondere. I lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Sono a carico esclusivo dell'esecutore sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scosse nei cavi che l'acqua avesse invaso, sia le perdite anche totali di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, carpenterie di qualsiasi tipo, baracche ed altre opere provvisorie, ecc..., da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionali, compresi anche gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità nonché le piene, improvvise o straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri. I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, comprese le tubazioni sino alla loro completa messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno sempre essere rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei lavori.

## **Art. 23**

### **Accettazione dei materiali**

I materiali da impiegare nelle opere da eseguire e le forniture previste, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori/ esecuzione. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
- d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture provverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e/o Direzione dell'Esecuzione, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

## **Art. 24**

### **Accettazione degli impianti**

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia. L'Appaltatore è tenuto a presentare, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o

nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

## **Art. 25**

### **Proprietà dei materiali di scavo e demolizione**

I materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

I materiali per cui la Stazione Appaltante riterrà opportuno, a suo insindacabile giudizio, l'accatastamento dovranno essere trasportati e convenientemente accatastati nei luoghi indicati dalla stessa anche all'esterno dell'area di cantiere purché in territorio comunale. Tutte le restanti materie di risulta dovranno essere smaltite presso discariche autorizzate. I relativi oneri sono compresi e compensati nell'importo di contratto.

## **Art. 26**

### **Difesa ambientale**

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

## **Art. 27**

### **Rinvenimento di oggetti**

L'Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori/esecuzione il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

## **Art. 28**

### **Anticipata consegna delle opere**

La stazione appaltante avrà la facoltà di prendere in consegna anticipata tutta o frazioni dell'opera oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 230 d.P.R. 207/10. La consegna avverrà a seguito della redazione di apposito stato di consistenza. La Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia e della conservazione restando comunque a carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante per mezzo del D.L. o del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in sua assenza. L'Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi dei sorta, qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Art. 29**

### **Criteri contabili per la liquidazione dei lavori**

La valutazione del lavoro è effettuata applicando alle quantità effettivamente riscontrate i prezzi offerti in sede di gara dall'aggiudicatario. I prezzi offerti comprendono tutti gli oneri previsti per la manodopera, tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto e scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e i noli occorrenti, tutto quanto occorra per il funzionamento degli stessi, tutte le imposte di ogni genere, le indennità, le occupazioni dei terreni con i relativi oneri per l'impianto del cantiere, per il deposito dei materiali, le opere provvisorie, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro occorra per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte. Per la determinazione delle quantità si seguiranno le seguenti norme:

- le quantità dei lavori e provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in base a quanto previsto nella descrizione dell'elenco prezzi unitari;

- i lavori saranno liquidati in base alle misure fissate nel progetto anche se eseguite con spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori, salvo quanto diversamente disposto con ordine di servizio dal Direttore dei Lavori. Nel caso fossero riscontrate misure inferiori la Direzione Lavori potrà ordinare il rifacimento del lavoro a carico dell'impresa;
- le misure saranno prese in contraddittorio contestualmente all'esecuzione dei lavori e riportati su appositi libretti e brogliacci che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'impresa;
- l'appaltatore dovrà di propria iniziativa provvedere alle misurazioni di quelle opere che con la progressione dei lavori non si potranno più accertare, fornendo documentazione e tempestiva informazione al Direttore dei Lavori affinché possa essere definita la sua contabilizzazione prima dell'esecuzione di ulteriori lavorazioni. Qualora non fosse più possibile accertare le quantità e l'impresa non abbia tempestivamente richiesto la sua verifica in contraddittorio, i lavori saranno determinati mediante le valutazioni unilaterali del Direttore dei Lavori e dovrà sottostare agli oneri che dovessero sorgere per poter determinare dette quantità.

Limitatamente ed esclusivamente a quanto attiene il **servizio di verifica e controllo dello stato della pavimentazione con l'esecuzione di piccoli interventi di riparazione e chiusura buche**, in virtù dell'impossibilità di una quantificazione a priori degli stessi nonché dell'esiguità di tali interventi caratterizzati da una ripetitività e standardizzazione tali da prevedere un'esecuzione in completa autonomia da parte dell'appaltatore, in sede di contratto applicativo verranno inserite delle quantità presunte soggette a verifica in sede di contabilizzazione. Al superamento delle stesse dovrà essere predisposto un nuovo contratto applicativo.

Il Comune di Morrovalle, intende affidare la realizzazione di un **software per la gestione** dei suddetti servizi, grazie al quale potranno essere individuati ed organizzati gli interventi da eseguire, verranno incaricati gli operatori coinvolti tra i quali l'appaltatore e si potranno monitorare i lavori, servizi e forniture stessi da parte del Direttore dei Lavori e/o dell'Esecuzione. **Quando tale strumento informatico sarà disponibile, l'appaltatore sarà obbligato ad utilizzarlo nei modi previsti in quanto le assegnazioni di incarico, la contabilità e quant'altro previsto saranno vincolate all'utilizzo della suddetta applicazione su dispositivo mobile di cui l'appaltatore dovrà dotarsi.**

Fino a quando tale strumento non sarà disponibile, i singoli interventi da eseguire potranno essere comunicati all'appaltatore in forma scritta o verbale; lo stesso è tenuto alla loro esecuzione ed alla comunicazione, al termine della stessa, della rendicontazione puntuale dei lavori, servizi e forniture eseguite, provvedendo a dettagliare la descrizione dell'intervento, le date di esecuzione, l'elenco delle lavorazioni con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi.

La Direzione lavori e/o dell'esecuzione, provvederà alla valutazione puntuale della congruità della rendicontazione sulla base delle verifiche effettuate e della tipologia di interventi eseguiti. La successiva emissione delle fatturazioni potrà avere luogo solamente a seguito di approvazione della rendicontazione da parte della Direzione Lavori e/o dell'Esecuzione, come indicato nel presente capitolato.

Gli oneri per la sicurezza verranno liquidati proporzionalmente, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. Per l'esecuzione di lavori non previsti e per i quali non si abbiano i prezzi corrispondenti si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi seguendo i principi dell'abrogato art. 163 del DPR 207/2010.

### **Art. 30**

#### **Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori**

L'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della direzione lavori/esecuzione non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'appaltante.

L'appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

### **Art. 31**

#### **Sospensioni**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Si applica, in linea generale, l'art. 107.

## **Art. 32**

### **Anticipazione**

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale di cui al singolo contratto applicativo, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, ai sensi, nei limiti e alle condizioni espressamente previste al suddetto articolo 35 comma 18.

## **Art. 33**

### **Contabilizzazione e pagamenti in acconto**

L'Appaltatore potrà ricevere, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di certificati di pagamento emessi dalla Direzione dei Lavori / Esecuzione relativi a stati di avanzamento, quando il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita ritenuta, raggiunga la somma pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo di ogni singolo contratto applicativo.

A seguito del certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ascendere.

Per quanto concerne il criterio di contabilizzazione delle opere, il Direttore dei Lavori/esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, procederà alla valutazione quantitativa dei lavori effettivamente eseguiti. Tale quantità sarà determinata dalla Direzione dei Lavori/esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, per ogni categoria di lavoro, sulla base delle misurazioni delle opere eseguite.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il \_\_\_\_\_" con l'indicazione della data.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La liquidazione dei vari certificati di pagamento degli stati di avanzamento da parte dell'Amministrazione avverrà con le modalità e i termini previsti dalla legge.

Nel caso di sospensione forzata dei lavori per più di 30 giorni, potrà essere corrisposto all'appaltatore l'importo maturato fino alla data della sospensione, anche se inferiore al limite di cui al comma precedente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l'Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, relativa al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, la stazione appaltante, dopo che il RUP ha invitato per iscritto l'affidatario a provvedere entro 15 giorni, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativa, compresa la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.

I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L'ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

### **Art. 34** **Conto finale**

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori (accertata con apposito verbale) e trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il Conto Finale è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103, comma 6 D.Lgs. 50/2016, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Tale pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto in merito alla risoluzione del contratto.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 19/01/2018, n. 31.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

### **Art. 35** **Eventuali lavori a misura**

L'Appaltatore è tenuto a eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto e alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata.

Le eventuali opere da eseguirsi in variante saranno stimate e contabilizzate a misura con l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco; prezzi che saranno ribassati della percentuale offerta in sede di gara dall'impresa risultata aggiudicataria.

In caso di mancanza delle voci di prezzo relative ai lavori di cui sopra si procederà alla definizione di nuovi prezzi in base alla normativa in vigore in materia di OO.PP.

### **Art. 36** **Lavori in economia**

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili potranno essere disposti con ordine di servizio dalla Direzione Lavori/Esecuzione.

La contabilizzazione negli Stati di Avanzamento dei Lavori dei lavori in economia è condizionata dalla presentazione di regolari liste in economia firmati dall'Appaltatore e dalla Direzione dei Lavori.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere, immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti i mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, i trasporti, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione nelle quantità e qualità richieste.

Tutte le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Si applica l'art. 179 d.P.R. 207/10.

### **Art. 37**

#### **Variazioni delle opere progettate**

Nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti applicativi sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni.

Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione comunale e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell'offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del codice.

In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell'incremento dell'impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all'impegno richiesto in sede di gara.

L'Amministrazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori, dei servizi e delle forniture e per una maggiore economia degli stessi, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura, secondo le modalità previste all'art. 106 della D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

### **Art. 38**

#### **Accordo bonario**

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni del suddetto articolo 205.

Il R.U.P. valuta l'ammissibilità di massima delle riserve e la loro non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori.

### **Art. 39**

#### **Nuovi prezzi**

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi, non compresi nell'Elenco Prezzi Unitari, si procederà, secondo i principi previsti dall'abrogato art. 163 D.P.R. 207/2010, al concordamento dei relativi nuovi prezzi fra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, ragguagliandoli, ove possibile, a quelli analoghi compresi nel contratto, oppure ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi qualora risulti impossibile il ragguaglio anzidetto.

Resta fermo l'obbligo per l'Appaltatore di eseguire la messa in opera, alle condizioni del Capitolato Speciale, senza perciò avanzare pretesa alcuna di compensi extracontrattuali, di tutti quei materiali acquistati direttamente dall'Amministrazione Appaltante.

Tutti i prezzi da utilizzarsi per la redazione delle perizie saranno comunque soggetti al ribasso d'asta.

### **Art. 40**

#### **Penali**

E' fatto obbligo all'operatore di iniziare il lavoro/servizio/eseguire la fornitura entro la data prestabilita nel contratto o nei contratti applicativi e comunque secondo quanto disposto anche verbalmente in sede di comunicazione del servizio. **Resta inteso che viste le peculiarità delle prestazioni oggetto del presente appalto, in caso di non esplicita indicazione dei tempi di esecuzione, è da intendersi assegnato un**

**termine massimo per l'inizio dei lavori/servizi e/o forniture non superiore a 24h. Nei casi di urgenza e/o comunque in situazioni di potenziale pericolo, la ditta è tenuta ad intervenire entro 1h dalla comunicazione, quantomeno per la messa in sicurezza dell'area.** La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L'amministrazione comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali:

- in caso di ritardo dell'intervento di messa in sicurezza oltre 1h, si applicherà una penale di Euro 175,00;
- in caso di ritardo dell'inizio dei lavori oltre le 24h (oppure oltre il termine esplicitamente assegnato se superiore), si applicherà una penale di Euro 175,00 al giorno oltre all'eventuale penale precedentemente descritta se comunque la ditta non è intervenuta per la messa in sicurezza dei luoghi entro 1h dalla comunicazione.
- in caso di ritardo dell'ultimazione dei lavori, si applicherà una penale di Euro 175,00 al giorno;
- Per ogni giorno di ritardo nella consegna del resoconto scritto verrà applicata una penale di euro 175,00. Qualora il rendiconto consegnato risulti non redatto in tutte le sue parti e per tutte le vie comunali, verrà considerato come non consegnato e pertanto verrà applicata la penale prevista nei casi di ritardo nella consegna come sopra specificata.

Medesima penalità si applicherà nel caso di ritardo, imputabile all'appaltatore/esecutore, della sottoscrizione del contratto applicativo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza.

L'appaltatore/esecutore nei 5 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento del canone/della fornitura. L'amministrazione comunale oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**Le conseguenze civili e/o penali per il mancato rispetto delle tempistiche previste, in particolar modo per gli interventi di messa in sicurezza, sono e saranno esclusivamente a carico dell'appaltatore, lasciando indenne il Comune di Morrovalle da qualsiasi conseguenza.**

Resta stabilito che l'applicazione complessiva di penali per l'importo di €. 17.500,00 (Euro diciassettemilacinquecento), equivarranno a manifesta incapacità dell'Appaltatore a svolgere il lavoro appaltato. Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

#### **Art. 41**

##### **Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 108, comma 1<sup>2</sup>, del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1.

L'ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, ai sensi dell'art.108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Tale procedura si attiva in tutti i seguenti casi di grave inadempimento espressamente previsti nel presente capitolato e in particolare:

<sup>2</sup> Art. 108, comma 1 bis D.Lgs.50/2016: "Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241".



- a) affidamenti in subappalto privi di espressa autorizzazione;
- b) inadempimento delle disposizioni contrattuali o della direzione i lavori circa i tempi di esecuzione dei lavori;
- c) sospensione dei lavori senza giustificato motivo;
- d) ritardi nell'esecuzione dei lavori e/o comunque motivi abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell'Accordo Quadro;
- e) \_\_\_\_\_;
- f) \_\_\_\_\_;

Le violazioni indicate nel presente articolo devono essere contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. Il Comune di Morrovalle, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un'ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l'avvenuta risoluzione.

La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare la propria attività fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data di interruzione del contratto, al netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza comporta con sé l'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni causati al Comune.

La suddetta procedura generale di cui al presente articolo si applica indistintamente per l'ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro o dei contratti applicativi.

La risoluzione dell'Accordo Quadro a causa del mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla legge 136/2010 consente di procedere alla risoluzione anche dei singoli Contratti applicativi in corso di esecuzione. In tal caso, saranno pagati all'Appaltatore le attività svolte, escluso qualsiasi altro indennizzo. Nelle altre ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, le esecuzioni in corso dei contratti applicativi potranno essere portati a conclusione qualora ciò non sia espressamente reso ostativo da cause specifiche relative ai singoli Contratti Attuativi.

#### **Art. 42**

##### **Recesso dal contratto normativo e dai contratti applicativi**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

#### **Art. 43**

##### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla gara saranno raccolti presso l'amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Essi saranno utilizzati altresì nella fase della sottoscrizione degli eventuali contratti applicativi. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena esclusione dalla gara.

**Art. 44**  
**Domicilio dell'appaltatore**

Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

**Art. 45**  
**Pagamenti**

L'operatore economico avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica, solo a seguito dell'esecuzione di uno o più contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo previsto dal singolo contratto attuativo.

La stessa dovrà emettere apposita fattura elettronica, ai sensi di legge.

L'impegno del Comune al pagamento delle prestazioni viene meno in ipotesi di risoluzione del contratto. Nel caso saranno pagate le prestazioni già effettuate, salvo risarcimento del danno da parte del Comune.

**Art. 46**  
**Foro competente**

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere tra l'appaltatore ed l'Amministrazione Comunale circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, sarà competente il Foro di Macerata.

**Art. 47**  
**Rinvii normativi**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alle normative vigenti in materia.